

**CRITERI LOCALIZZATIVI
DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:
LA DELIBERA ASSEMBLEARE
23 MAGGIO 2023, N. 125**

Indice

1. Introduzione;

2. la Delibera Assembleare 6 dicembre 2010, n. 28, *«Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica solare fotovoltaica»* (proposta di Giunta regionale del 15 novembre 2010, n. 1713);

3. la normativa statale sopravvenuta;

4. la Delibera Assembleare 23 maggio 2023, n. 125, *«Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio»* (proposta di Giunta regionale del 13 febbraio 2023, n. 214).

Introduzione

Il tema dello **sviluppo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili fotovoltaiche** ha assunto sempre più importanza negli ultimi anni, tenuto conto:

1. della necessità di promuovere un **maggior contributo delle fonti rinnovabili fotovoltaiche alla produzione di energia elettrica;**
2. del **problema del consumo di suolo** e della definizione di un percorso che garantisca un equilibrio nell'uso delle risorse;
3. del **principio, di derivazione comunitaria, di tutela e valorizzazione del suolo in maniera sostenibile**, in modo da conservarne la capacità di fornire servizi di tipo ecologico, economico e sociale e di mantenerne le funzioni, fra cui quelle proprie del settore agricolo.

Introduzione

Il **d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387**, *«Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità'»*, nel razionalizzare e semplificare le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ha previsto all'**art. 12, comma 10**, che in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, **si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento autorizzativo e che, in attuazione di queste, le Regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti.**

Introduzione

Con il **D.M. 10 settembre 2010** sono state approvate le **«Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»**.

Il **paragrafo 17, punto 1**, delle «Linee Guida» dispone che, al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, **le Regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti, secondo le modalità stabilite dallo stesso punto 1 del paragrafo 17 e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3**.

Introduzione

L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle **Regioni attraverso un'apposita istruttoria** avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano **obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti**, i quali determinerebbero, pertanto, un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

Introduzione

L'**Allegato 3, lettera f)** delle «Linee Guida», avendo già compiuto una ponderazione dei differenti interessi coinvolti in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni prevede che **le Regioni possano indicare come aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate**, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:

Introduzione

- le **aree naturali protette** ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 e inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (...);
- le **zone umide di importanza internazionale** designate ai sensi della convenzione di Ramsar;
- le **aree incluse nella Rete Natura 2000** designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le **Important Bird Areas (I.B.A.)**;

Introduzione

- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della **biodiversità** (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); **istituende aree naturali protette** oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; **aree di connessione e continuità ecologico-funzionale** tra i vari sistemi naturali e seminaturali; **aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette**; **aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio estinzione;**

Introduzione

- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G. produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.

La DAL n. 28/2010

In attuazione delle predette «Linee Guida, l'Assemblea legislativa ha approvato la DAL n. 28/2010 che effettua, con l'Allegato I, una «Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica solare fotovoltaica».

Tale individuazione tiene conto del fatto che:

- la tecnologia fotovoltaica non può essere ritenuta del tutto priva di impatto sull'ambiente, nonostante generi energia pulita;
- l'installazione di impianti fotovoltaici, modificando l'uso del suolo, può risultare incompatibile con gli obiettivi di protezione posti da norme di settore;

La DAL n. 28/2010

- al di fuori delle aree da considerare del tutto non idonee, si rende comunque necessario fornire un criterio per la localizzazione degli impianti che sia in grado di conciliare l'istanza di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica con la tutela e valorizzazione della sua funzione produttiva agricola;
- con riguardo all'occupazione del suolo agricolo, si ritiene di utilizzare un criterio che fissi un rapporto fra la superficie dell'impianto e la superficie complessiva dell'area nella disponibilità del richiedente, in modo che l'area non occupata dall'impianto possa essere mantenuta all'uso agricolo.

La DAL n. 28/2010: Allegato I

A) Sono considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo le seguenti aree:

1) le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrare nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:

- 1.0. zone di tutela naturalistica (art. 25 PTPR);
- 1.1. sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR);
- 1.2. zona di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);
- 1.3. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR);
- 1.4. crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, commi 1, lettera a, del PTPR;

La DAL n. 28/2010: Allegato I

1.5. calanchi (art. 20, comma 3 del PTPR);

1.6. complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR);

1.7. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 , fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;

1.8. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi;

La DAL n. 28/2010: Allegato I

2) le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;

3) le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;

4) le aree forestali, così come definite dall'art. 63 della L.R. n. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) nonché nelle zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;

La DAL n. 28/2010: Allegato I

5) le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere così come individuate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1224/08.

La DAL n. 28/2010: Allegato I

B) Sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo:

1) le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia realizzato da un'impresa agricola e comunque fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 200Kw;

2) le zone sotto elencate, qualora l'impianto fotovoltaico sia realizzato da un'impresa agricola, la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola disponibile, la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno posseduto,

La DAL n. 28/2010: Allegato I

con un massimo di 1 Mw per impresa e l'impianto risulti coerente con le caratteristiche essenziali e gli elementi di interesse paesaggistico ambientale, storico testimoniale e archeologico che caratterizzano le medesime zone, alla luce delle possibili alternative localizzative nell'ambito delle aree nella disponibilità del richiedente:

- le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, (art. 19 del PTPR),
- le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, le zone di tutela della struttura centuriata, le zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 21, comma 2, lettere b.2., c. e d., del PTPR);

La DAL n. 28/2010: Allegato I

- le partecipanze, le bonifiche storiche di pianura e aree assegnate alle Università agrarie, comunali, comunelli e simili e le zone gravate da usi civici (art. 23, comma 1, lettere a. b. c. e d., del PTPR);
- elementi di interesse storico testimoniale (art. 24 del PTPR);
- i dossi di pianura (art. 20, comma 2 del PTPR) e i crinali non individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela (art. 20, comma 1, lettera a) del PTPR;

3) le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia destinato all'autoconsumo;

La DAL n. 28/2010: Allegato I

4) **le aree agricole**, non rientranti nella lettera A, nelle quali sono in essere **coltivazioni certificate** come **agricole biologiche**, a denominazione di origine controllata (**DOC**), a denominazione di origine controllata e garantita (**DOCG**), a denominazione di origine protetta (**DOP**), a indicazione geografica protetta (**IGP**) e a indicazione geografica tutelata (**IGT**) qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al **10% della superficie agricola in disponibilità dell'azienda agricola** e la **potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 KW** più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 Mw per azienda;

La DAL n. 28/2010: Allegato I

5) le zone C dei Parchi nazionali, interregionali e regionali, istituiti ai sensi della L. n. 394/91 nonché della L.R. n. 6 del 2005, e **le aree incluse nella Rete Natura 2000** designate in base alla Direttiva 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) **non rientranti nella lettera A punti 4 e 5** qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al **10% della superficie in disponibilità del richiedente** e la **potenza nominale complessiva dell'impianto non sia superiore a 200 KW;**

6) le aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005 qualora la superficie occupata

La DAL n. 28/2010: Allegato I

dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al **10% della superficie agricola in disponibilità del richiedente** e la **potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 Kw** più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 Mw per richiedente;

7) le aree in zona agricola non rientranti nella lettera A) e nei punti precedenti della presente lettera B), qualora l'impianto occupi una superficie non superiore al **10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente.** Non costituiscono fattori di discontinuità i corsi d'acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari. Per i Comuni montani, l'impianto non può superare la quota del 10% delle particelle catastali anche non contigue nella disponibilità del richiedente.

La DAL n. 28/2010: Allegato I

C) Fuori dalle aree di cui alla lettera A), sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B):

1. le seguenti aree in zona agricola:

- a. le fasce di ambientazione e le aree di pertinenza delle opere pubbliche lineari;
- b. le fasce di rispetto stradale e autostradale, così come dimensionate dal Codice della strada e dal suo Regolamento, nonché le aree intercluse al servizio delle infrastrutture viarie, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto degli eventuali vincoli;
- c. le fasce di rispetto delle linee ferroviarie, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto degli eventuali vincoli;
- d. le fasce di rispetto degli elettrodotti;

La DAL n. 28/2010: Allegato I

e. le aree a servizio di discariche di rifiuti già esistenti, regolarmente autorizzate, anche se non più in esercizio. L'impianto fotovoltaico, in tal caso, non costituisce attività di esercizio della discarica;

f. le aree a servizio di depuratori;

g. le aree a servizio degli impianti di sollevamento delle acque;

h. le aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava;

2. le parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, nelle aree ecologicamente attrezzate e nei poli funzionali;

3. le aree dedicate alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ai sensi dell'art. A-23 dell'Allegato alla LR 20/2000 e s.m e i., mediante l'utilizzo di arredi e attrezzature urbane di nuova concezione;

La DAL n. 28/2010: Allegato I

4. le colonie marine (art. 16 del PTPR) e gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane (art. 22 del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia collocato esclusivamente sugli edifici esistenti nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi;

5. le aree a servizio di impianti di risalita e le altre aree ad esse funzionali, purché al di fuori delle aree di cui alla lettera A), qualora l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico sia utilizzata per garantire il fabbisogno dell'impianto a servizio del quale è stato installato.

La DAL n. 28/2010: Allegato I

D) Sono idonei alla installazione degli impianti fotovoltaici gli edifici esistenti ovunque ubicati nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi e nell'osservanza delle norme di sicurezza sismica. Fuori dalle aree di cui alla lettera A, qualora l'installazione sulle coperture dell'edificio non sia fattibile, è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo destinati all'autoconsumo, fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 20 Kw.

Ulteriori delibere regionali

Successivamente, nell'ottica di orientare i soggetti pubblici e privati nella corretta interpretazione e applicazione della disciplina di cui alla DAL n. 28/2010, **la Giunta regionale ha assunto due atti di indirizzo per promuovere l'insediamento di impianti fotovoltaici nelle aree di cava dismesse (DGR n. 1458 del 20 settembre 2021) e nelle discariche chiuse e ripristinate (DGR n. 1500 del 27 settembre 2021).**

La normativa statale sopravvenuta

In attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il **d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199***, con l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

Nel dettaglio, il d.lgs. n. 199/2021:

- apporta semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi introdotti dal d.l. n. 28/2011;
- **detta una disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.**

La normativa statale sopravvenuta

*Tale disciplina è stata, poi, modificata più volte, da più decreti-legge:

- d.l. 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modifiche dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
- d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91;
- d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

La normativa statale sopravvenuta

Secondo quanto precisato all'**art. 20, d.lgs. n. 199/2021**, nelle more dell'emanazione di uno o più decreti ministeriali - con i quali verranno dettati i **criteri per l'individuazione delle aree idonee** all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le **modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale** e la **massima porzione di suolo occupabile dagli impianti per unità di superficie** - sono considerate aree idonee:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento (...);

La normativa statale sopravvenuta

- b) **le aree dei siti oggetto di bonifica** individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) **le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;**
- c-bis) **i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;**
- c-bis.1) **i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori (...);**

La normativa statale sopravvenuta

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole (compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere ivi collocati), racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

La normativa statale sopravvenuta

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), **le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, **né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo**. Ai soli fini della presente lettera, **la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici (...)**

La DAL n. 125/2023

In tale contesto, è stata approvata la **DAL n. 125/2023**, che ha l'obiettivo di **armonizzare i criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici stabiliti dalla DAL n. 28/2010** - che individuano le tutele ambientali, paesaggistiche e delle coltivazioni certificate da salvaguardare - **con le previsioni statali** appena richiamate, tenendo ferma l'esigenza di promuovere un maggior sviluppo di tali impianti nel territorio regionale.

La DAL 125/2023 non si applica oltre che ai procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione sul BURERT, a quelli che alla medesima data siano stati formalmente avviati, per effetto della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera A) dell'allegato I della DAL n. 28/2010, come modificata dalla stessa DAL n. 125/2023.

La DAL n. 125/2023

PRINCIPI GENERALI

- ✓ **I criteri localizzativi** degli impianti fotovoltaici stabiliti dalla DAL n. 28/2010, così come specificati dalla delibera n. 125/2023, così come le indicazioni circa le aree idonee presenti nelle citate norme statali, **costituiscono una valutazione di primo livello circa l'idoneità o meno delle diverse aree** specificamente individuate alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, destinata a indirizzare le determinazioni relative alle istanze abilitative dei singoli impianti.

In altri termini: in sede procedimentale di valutazione delle istanze abilitative all'installazione di impianti fotovoltaici, attraverso tali criteri l'amministrazione competente valuterà in concreto se le aree in cui si propone l'installazione degli impianti presentano le esigenze di tutela, di tipo agricolo, urbanistico, paesaggistico e ambientale di cui alla lettera A) della DAL 28 del 2010, che ne impongono la salvaguardia.

La DAL n. 125/2023

- ✓ Gli impianti fotovoltaici, indipendentemente dal titolo abilitativo richiesto, devono essere realizzati nel rispetto delle normative richiamate* dall'art. 6, comma 1, DPR n. 380/2001.

*Secondo quanto indicato all'art. 6, comma 1, DPR n. 380/2001, l'attività edilizia libera è consentita *«fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ...»*

La DAL n. 125/2023

AREE IDONEE E NON: COSA CAMBIA

Rispetto a quanto previsto dalla DAL n. 28/2010, con la delibera n. 125/2023:

- si integrano le aree di cui alla lettera A dell'Allegato I, aggiungendo le fasce di tutela fluviale («zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua» - art. 17 PTPR), fermo restando la disciplina circa l'idoneità alla localizzazione degli impianti fotovoltaici nelle **discariche** e nelle **infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (SII)** collocate nei medesimi ambiti, nonché nelle **cave dismesse** nei limiti di cui al punto 4 della stessa DAL n. 125/2023;

La DAL n. 125/2023

- nell'ambito della lettera B) dell'Allegato I, si sopprime il punto B.2. e nei restanti punti vengono eliminati i requisiti soggettivi, nonché quelli di potenza massima degli impianti fotovoltaici installabili, ad esclusione del requisito dell'autoconsumo.
- Rimane dunque confermato il limite del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente e **l'obbligo di destinare all'utilizzo agricolo le restanti aree**, che continuano a dover essere **contigue**, (si precisa che tra le aree con tale vincolo possono essere computate anche quelle non idonee di cui alla lettera A) dell'Allegato I, che siano destinate all'attività agricola, nonché aree con coltivazioni certificate);

La DAL n. 125/2023

- si chiarisce in che misura sia possibile realizzare impianti fotovoltaici nelle aree agricole - e, dunque, sia in quelle considerate idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, d.lgs. n. 199/2021 (cioè fascia di 300 m dalle autostrade, di 500 m dalle aree produttive esistenti), sia in quelle di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente - prevedendo che gli impianti (sia con moduli a terra, sia agrivoltaici) possano essere installati:

La DAL n. 125/2023

- a) nella misura massima del 100% delle aree agricole idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, d.lgs. n. 199/2021;
- b) nella misura massima del 10% delle aree agricole nella disponibilità del soggetto richiedente, per quanto riguarda le aree di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021 e le restanti aree che “non siano state dichiarate idonee” dalla disciplina statale e regionale in materia, purché - in entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) - non sussista un'espressa previsione di inidoneità in base all'Allegato I, lett. A.

La DAL n. 125/2023


si precisa altresì che laddove le predette aree siano interessate da una **coltivazione certificata*** è possibile realizzare **solo impianti agrivoltaici avanzati**, rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti **agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale** (cioè, “a spalliera”, comunemente anche “bifacciali”).

*Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le **produzioni biologiche** ai sensi del reg. (UE)848/2018, **il sistema di qualità nazionale produzione integrata** (art. 2, legge n. 4 del 2011), **le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche** ai sensi del reg. (UE)1151/2012, del reg. (UE)1308/2013, nonché le **superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione**.

Le aree che presentano coltivazioni certificate diventano idonee ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici **ove siano trascorsi 3 anni** dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata (nel relativo limite percentuale, cioè 100% o 10%)


La DAL n. 125/2023

I Criteri per l'individuazione delle aree idonee: focus su aree agricole e fotovoltaico



Impianti fotovoltaici a terra


Non esiste un uso combinato del suolo e non vi è integrazione tra l'impianto fotovoltaico e la coltura.



Impianti agrivoltaici

Esiste un uso combinato del suolo, con un determinato grado di integrazione tra l'impianto fotovoltaico e la coltura.

In questo **caso base** l'altezza dei moduli da terra, che occupano solo una parte della superficie, non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici



Impianti agrivoltaici avanzati

Esiste un **doppio uso del suolo**, con una integrazione massima tra l'impianto agrivoltaico e la coltura.

In questa condizione la superficie occupata dalle colture e quella del sistema agrivoltaico coincidono (fatti salvi gli elementi costruttivi)

Tali impianti sono dotati di un **sistema di monitoraggio**

La DAL n. 125/2023

Come precisato a pag. 29 delle predette «Linee Guida» sugli impianti agrivoltaici, **il soggetto che realizza un impianto di tipo “agrivoltaico”, può essere:**

- a) un’impresa agricola** (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione;
- b) un’Associazione Temporanea di Imprese (ATI)**, formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante accordo specifico, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico (tale requisito soggettivo può essere soddisfatto anche da ogni altra stabile forma associativa tra le predette imprese).

La DAL n. 125/2023

Per il calcolo della superficie massima del 10%, in caso di installazione di:

- **impianti fotovoltaici a terra e impianti agrivoltaici non avanzati**, l'area da considerare va calcolata in termini territoriali, con riferimento a tutti gli ambiti interessati dall'impianto e dai relativi locali tecnici;
- **impianti agrivoltaici avanzati**, l'area occupata dall'impianto deve essere calcolata considerando unicamente la *“proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore estensione”*; tale modalità di calcolo opera anche nel caso in cui la tecnologia agrivoltaica avanzata venga utilizzata in aree non interessate da coltivazioni certificate.

La DAL n. 125/2023

In riferimento alle aree di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*, d.lgs. n. 199/2021 e nelle restanti aree che “non siano state dichiarate idonee”, **la Giunta regionale**, con apposita delibera, sentita la Commissione assembleare competente, **può individuare i casi nei quali siano ammesse quote più elevate di aree interessate da impianti agrivoltaici.**

Ai fini dell'installazione degli impianti, è necessaria l'elaborazione di una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato avente i contenuti del Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (**PRA**), in conformità alla disciplina regionale vigente, che indichi le coltivazioni che si intende proseguire nell'area interessata dall'impianto agrivoltaico (dimostrando così che l'impianto consente di continuare a svolgere una attività colturale o zootecnica) .

La DAL n. 125/2023

IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AREE DI CAVA

Rispetto alla disciplina sulle **cave dismesse** (di cui alla **DGR n. 1458/2021**), si prevede che:

- nelle aree aventi **destinazione finale agricola** è consentita l'installazione sia di impianti agrivoltaici, sia di impianti a terra, nella misura del **100% dell'area nella disponibilità del richiedente**;
- nelle aree aventi **destinazione finale a invaso o bacino** è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici **flottanti**, che potranno ora coprire il **70% della superficie** (in precedenza potevano interessare solo il 50% dello specchio d'acqua) e avere una distanza minima di **10 metri dalla sponda** (in precedenza la distanza minima era di 20 m).

La DAL n. 125/2023

La disciplina prevista per gli impianti flottanti collocati nelle aree di cava dismesse è estesa anche ai restanti bacini e invasi del territorio regionale, con la precisazione che nel caso dei bacini artificiali ad uso irriguo realizzati da aziende agricole, nonché da aziende che svolgono attività di acquacoltura, anche in area di cava dismessa, gli impianti flottanti potranno interessare il **100% della superficie dell'invaso**.

Gli impianti fotovoltaici possono interessare il 100% della superficie anche dei **canali di irrigazione a regime controllato** e delle **vasche di laminazione**.

Permane tuttavia la tutela piena dei laghi e bacini vincolati dal piano territoriale paesaggistico regionale, che continuano a rimanere inidonei alla localizzazione degli impianti, facendo parte dell'elenco di aree di cui alla lettera A dell'Allegato I della DAL n. 28/2010.

La DAL n. 125/2023

Le aree di cava a **destinazione finale ambientale** rimangono **inidonee** alla localizzazione di impianti fotovoltaici se:

- **collocate all'interno del territorio urbanizzato;**
- **presentano i requisiti di bosco secondo la normativa statale vigente.**

Nei casi rimanenti sono idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici con la precisazione che, nel caso in cui le aree di cava siano ricomprese nell'ambito delle **reti ecologiche**, deve essere assicurata la **continuità della fascia vegetazionale già presente nelle aree contigue** ovvero la **creazione di un corridoio per garantire la continuità della rete ecologica.**

La DAL n. 125/2023

In merito all'installazione di IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AREE A DESTINAZIONE INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE, si precisa che in base alla normativa urbanistica regionale tali ambiti possono assumere una diversa denominazione:

– nei **Comuni dotati di PRG**, approvato ai sensi della l.r. n. 47 del 1978, sono qualificati “**Zone destinate ad insediamenti produttivi - zone territoriali omogenee D**” (di cui agli artt. 13, comma quarto, lettera d) e 39 della medesima legge regionale);

- nei **Comuni dotati di PSC**, approvato ai sensi della l.r. n. 20 del 2000, e di **quelli dotati di PUG**, approvato ai sensi della l.r. n. 24 del 2017, sono qualificati: “**Ambiti specializzati per attività produttive**” (di cui all’art. A13 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000); “**Aree ecologicamente attrezzate**” (di cui all’art. A-14 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000); “**Poli funzionali**” (di cui all’art. A-15 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000).

La DAL n. 125/2023

CHIARIMENTI PER LE AREE DI PERTINENZA DEGLI AMBITI INDUSTRIALI :

l'installazione degli impianti fotovoltaici non dovrà comunque pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell'impianto **produttivo**, con particolare riguardo all'accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso, né interessare le dotazioni ecologiche e ambientali e ogni altra misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione;

si dovrà inoltre assicurare il **mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali** prescritta dalla disciplina urbanistica vigente, fermo restando che è consentito dotare il 100% degli stessi con strutture di sostegno per la realizzazione di un impianto fotovoltaico soprelevato, senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici (la medesima possibilità è prevista per i parcheggi pubblici relativi ai medesimi ambiti urbanistici).

La DAL n. 125/2023

La **lettera C)**, dell'Allegato I della DAL n. 28/2010 è **integrata** dalla specificazione che **le aree di pertinenza degli ambiti industriali, artigianali e commerciali dismessi collocati all'interno del territorio urbanizzato**, definito ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, della l.r. n. 24 del 2017, **sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B)**, previa demolizione dei manufatti edilizi esistenti.

Per le medesime aree non trova applicazione quanto previsto dalla lettera A) dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010, ad eccezione dei casi in cui la pianificazione territoriale e urbanistica vigente per detti insediamenti preveda la realizzazione di opere pubbliche ovvero interventi di desigillazione e la loro destinazione a dotazioni territoriali o a misure di compensazione e di riequilibrio ambientale.

Per ambiti industriali, artigianali e commerciali dismessi si intendono le aree nelle quali la relativa attività sia cessata almeno 3 anni prima della presentazione dell'istanza per la realizzazione dell'impianto.

La DAL n. 125/2023

Nella **lettera D)** dell'Allegato I della DAL n. 28/2010 viene precisato che i **regolamenti edilizi prevedono e disciplinano l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture di edifici destinati all'esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione.**

La DAL n. 125/2023

Si istituisce l'**Anagrafe degli impianti fotovoltaici** nella quale iscrivere gli impianti che abbiano acquisito un titolo abilitativo e quelli che siano entrati in esercizio, al fine di monitorare l'incidenza degli stessi sulla Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale e il raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili fissata dal burden sharing;

con apposita delibera di Giunta verrà elaborata una **modulistica unificata** definendo la soglia di potenza nominale degli impianti fotovoltaici oltre la quale sarà necessario procedere alla compilazione e all'invio alla Regione, anche per gli impianti già realizzati o in corso di realizzazione;

viene affidato alla Giunta il compito di procedere al **monitoraggio della quantità di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale** interessata dalla realizzazione di impianti fotovoltaici o agrivoltaici, prevedendo che, al raggiungimento dell'incidenza dell'1% della SAU regionale, la Giunta regionale provvederà a proporre una revisione della delibera.

